

SDC SERVIZI LAVORO

Servizi integrati in materia di Lavoro

Campodarsego, 5 giugno 2020

**A TUTTI I SIGNORI CLIENTI
LORO SEDI**

Prot. P – 06/2020

OGGETTO: DECRETO LEGGE RILANCIO – PRINCIPALI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

È stato pubblicato sulla G.U. n. 128 del 19 maggio 2020, il Decreto Legge 34/2020 rinominato "Decreto Rilancio", recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le cui norme hanno effetto a decorrere dallo stesso giorno di pubblicazione. Di seguito una sintesi delle principali disposizioni in materia di lavoro.

Cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario FIS

Il Decreto Legge n. 34/2020 (art. 68) introduce importanti novità in materia di CIGO e Assegno ordinario, tra cui si segnala l'**incremento della durata massima** dei periodi di trattamento di CIGO e Assegno ordinario e la possibilità di richiedere le prestazioni di CIGO e Assegno ordinario per i lavoratori che risultano alle dipendenze dei datori di lavoro alla **data del 25 marzo 2020** (termine inizialmente fissato al 23 febbraio 2020 e poi prolungato al 17 marzo in sede di conversione in Legge del DL n. 18/2020).

I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di accesso alle relative prestazioni di sostegno al reddito con causale "COVID-19 nazionale", per una durata massima di

– **nove settimane** per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020

incrementate di ulteriori

– **cinque settimane** nel medesimo periodo (**23 febbraio 2020 - 31 agosto 2020**) per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il precedente periodo di nove settimane;

– **quattro settimane** per periodi decorrenti dal **1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020** limitatamente ai datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo massimo di quattordici settimane.

Esclusivamente per i datori di lavoro dei **settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche**, è possibile usufruire delle predette **quattro settimane** anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020 a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane.

La concessione delle ulteriori 4 settimane è subordinata all'emanazione di un decreto ministeriale e all'esistenza di risorse sufficienti.

Cassa integrazione in deroga

La Regione Veneto ha riconosciuto a datori di lavoro del settore privato con sede ed unità operative nel territorio della Regione Veneto, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, la cassa integrazione salariale in deroga per ulteriori 4 settimane, oltre alle 9 settimane iniziali già richieste, per un totale di 13 settimane (9 + 4) per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020.

Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'Inps.

La cassa integrazione in deroga è incrementata di ulteriori

– **cinque settimane** nel medesimo periodo (**23 febbraio 2020 - 31 agosto 2020**) per i soli datori di lavoro che abbiano interamente richiesto il precedente periodo di tredici settimane (9 + 4);

– **quattro settimane** per periodi decorrenti dal **1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020** limitatamente ai datori di lavoro che abbiano richiesto il periodo massimo di diciotto settimane (13 + 5).

SDC SERVIZI LAVORO

Servizi integrati in materia di Lavoro

Esclusivamente per i datori di lavoro dei **settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche**, è possibile usufruire delle predette **quattro settimane** anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020 a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane.

La concessione delle ulteriori 4 settimane è subordinata all'emanazione di un decreto ministeriale e all'esistenza di risorse sufficienti.

Gli **ulteriori periodi** di CIGD (5 settimane + 4 settimane) dovranno essere **richiesti all'INPS** e non più alle Regioni.

FSBA ARTIGIANATO

Il Fondo di solidarietà bilaterale alternativo dell'artigianato (FSBA) garantisce l'erogazione dell'assegno ordinario per la stessa durata della cassa integrazione ordinaria o assegno ordinario FIS ossia:

- **quattordici settimane (9 +5)** nel periodo **23 febbraio 2020 - 31 agosto 2020**;
- **ulteriori quattro settimane** per periodi decorrenti dal **1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020**

Il trattamento salariale può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'EBAV.

Congedo COVID-19 per genitori lavoratori

A seguito dell'entrata in vigore del decreto rilancio i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto:

- **dal 5 marzo 2020 al 31 luglio 2020** ad usufruire, per assistere i **figli di età non superiore a 12 anni oppure con grave disabilità accertata** (in tal caso non si applica alcun limite di età), ad un **congedo retribuito** (indennizzato dall'INPS al 50%) non superiore a **30 giorni** (continuativi o frazionati), coperto da contribuzione figurativa.

I dipendenti che hanno già usufruito, alla data di entrata in vigore del Decreto "Rilancio", del congedo retribuito di 15 giorni introdotto dal Decreto "Cura Italia" potranno godere, entro il 31 luglio 2020, delle rimanenti 15 giornate (intere, in quanto non è prevista la fruizione oraria).

I dipendenti che, invece, non hanno ancora goduto di tale beneficio possono usufruire di 30 giornate di congedo retribuito, entro il 31 luglio 2020;

- **dal 5 marzo 2020 al 14 giugno 2020** (termine ultimo di sospensione dei servizi educativi, disposto dal DPCM 17 maggio 2020, salvo ulteriori proroghe) ad **astenersi dal lavoro**, per assistere i **figli minori di 16 anni**, senza alcuna indennità e senza copertura figurativa.

Il Decreto "Rilancio" non ha apportato modifiche ai requisiti di accesso al congedo COVID-19; pertanto, continua ad essere necessario che nel nucleo familiare l'altro genitore **non** sia:

- disoccupato;
- non lavoratore;
- beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa (ad esempio: NASPI, CIGO, CIG in deroga ecc.).

Aumento permessi Legge n. 104/92 per assistenza persone diversamente abili

L'art. 73 dispone un ulteriore incremento dei permessi previsti per assistenza a familiari disabili (ex articolo 33, comma 3, L. 104/1992), così come avvenuto a marzo ed aprile. Gli ordinari 3 giorni di permesso mensile retribuito, coperto da contribuzione figurativa, previsti ex lege per i casi in esame, vengono incrementati di ulteriori complessive 12 giornate, usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020 (12 giorni complessivi e non 12 giorni per ciascun mese).

Il lavoratore nei confronti del quale sia già stato emesso un provvedimento di autorizzazione ai permessi di cui all'art. 33, commi 3 e 6, della Legge n. 104/1992, con validità comprensiva dei mesi di marzo e aprile 2020, non è tenuto a presentare una nuova domanda per la fruizione delle ulteriori giornate.

In tal caso, i datori di lavoro devono considerare validi i provvedimenti di autorizzazione già emessi e comunicano all'INPS le giornate di congedo fruito dai lavoratori, attraverso il flusso Uniemens.

SDC SERVIZI LAVORO

Servizi integrati in materia di Lavoro

Lavoro Agile

L'art. 70 prevede che **fino al 31 luglio 2020** (data in cui termina lo stato di emergenza sanitaria), i genitori lavoratori dipendenti del **settore privato** che hanno **almeno un figlio minore di 14 anni**, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, anche in assenza dell'accordo individuale, utilizzando eventualmente strumenti informatici di loro proprietà qualora non siano forniti dal datore di lavoro, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.

Il diritto al lavoro agile viene riconosciuto solo se:

- nel nucleo familiare **l'altro genitore non sia beneficiario di strumenti di sostegno al reddito** in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa (ad esempio: NASPI, CIGO, indennità di mobilità, ecc.) o non lavoratore;
- l'attività lavorativa sia **compatibile** con tale forma organizzativa.

Contratti a termine acasuali fino al 30 agosto 2020

L'articolo 93 del DL n. 34/2020 interviene nuovamente in tema di disciplina relativa al contratto a tempo determinato introducendo la possibilità di **rinnovo o proroga senza causali fino al 30 agosto 2020** dei **rapporti** di lavoro a termine **in essere al 23 febbraio 2020**.

Proroga del divieto di licenziamento

A prescindere dal numero di lavoratori impiegati, l'art. 80 del DL n. 34/2020 proroga il divieto di procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo **da 60 giorni a 5 mesi**, di conseguenza, il divieto di licenziamento opera **fino al 17 agosto 2020 compreso**.

Come di consueto rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e con l'occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

SDC SERVIZI LAVORO S.R.L.